

Piano di protezione per la formazione continua nel periodo Coronavirus

Versione aggiornata al 19 ottobre 2020

A partire dal 6 giugno è nuovamente possibile organizzare corsi in presenza. Dal 19 ottobre 2020, negli enti di formazione continua privati vi è l'obbligo di indossare le mascherine negli spazi condivisi dell'istituto, comprese le aule dei corsi.

Per erogare le lezioni in presenza, gli istituti di formazione continua devono disporre di un piano di protezione e poter garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e di distanza. Il piano di protezione deve descrivere come vengono fatte rispettare le norme igieniche e comportamentali definite dall'UFSP. Ogni ente di formazione è responsabile della realizzazione del proprio piano di protezione. Non è prevista l'approvazione dei piani da parte delle autorità cantonali o federali.

L'ordinanza federale del 19 giugno 2020 (aggiornata al 19 ottobre 2020) sulle misure nella situazione particolare di lotta contro l'epidemia di COVID-19 è la linea guida vincolante per lo sviluppo di concetti di protezione.

In qualità di associazione mantello della formazione continua la FSEA presenta, su questa base, un concetto generale di piano di protezione applicabile alla formazione continua.

Le disposizioni si applicano con riserva di modifica delle istruzioni da parte della Confederazione.

Per gli istituti di formazione continua con patrocinio pubblico si applicano le disposizioni dei rispettivi Cantoni.

Misure per gli enti di formazione continua volte a garantire le norme igieniche e di comportamento definite dalla Confederazione a protezione dei partecipanti e dei formatori impegnati in attività di formazione in presenza.

1. Misure per garantire il rispetto delle direttive UFSP in materia di **distanza sociale:**

- Negli istituti di formazione continua, le mascherine sono obbligatorie nelle zone di accesso al pubblico, comprese le aule dei corsi.
- L'obbligo di indossare la mascherina non si applica se causa del tipo di attività, portarla ostacola lo svolgimento della lezione (ad es. lezioni di strumenti a fiato in una scuola di musica). Inoltre, l'obbligo di indossare la mascherina non si applica ai gruppi di persone che sono esenti dall'obbligo di cui all'art. 3b cpv. 2 (cfr. allegato 3).

- Quando possibile, nelle aule e nelle aree di studio i posti a sedere dovranno essere disposti in modo tale che i partecipanti possano mantenere una distanza di 1,5 metri tra loro e con i formatori.
- È consentito scendere al di sotto della distanza minima a causa delle condizioni locali o per motivi economici.
- Sul pavimento saranno applicati dei segni per il posizionamento dei banchi affinché si possa garantire e mantenere la distanza di almeno 1,5 metri tra le persone partecipanti. Dove possibile dovranno essere installati pannelli in plexiglass o altri divisori tra i banchi.
- I locali pausa e le aree ricreative sono allestite di modo che si possa rispettare la regola della distanza di 1,5 metri.
- Nelle aree adibite alla ristorazione si applicano le specifiche menzionate nell'ordinanza.

2. Misure per garantire il rispetto delle direttive UFSP in materia d'igiene:

- All'ingresso come pure nelle aree ricreative, nei locali pausa e nelle aule sono da predisporre disinfettanti o la possibilità di lavarsi le mani.
- Sono disponibili sufficienti cestini per i rifiuti, soprattutto per lo smaltimento di fazzoletti e mascherine facciali.
- Tutti i locali dovranno essere ampiamente e regolarmente arieggiati. Nei locali in cui non è possibile aprire le finestre, la ventilazione viene regolata di conseguenza.
- Tavoli, sedie, materiale dei corsi usati più volte (ad es. penne per lavagne a fogli mobili), maniglie delle porte, pulsanti degli ascensori, ringhiere delle scale, corrimani, macchine da caffè e altri oggetti che vengono spesso toccati da più persone devono essere puliti regolarmente e, se possibile, disinfettati.
- Le mascherine protettive per i partecipanti devono essere tenute pronte per situazioni particolari. Non vi è tuttavia un obbligo da parte dell'istituzione di consegnarle.

Gli enti di formazione devono garantire che le misure per il rispetto delle norme sulla distanza e sull'igiene siano rispettate anche se il corso in presenza non si svolge nei propri locali (ad es. in hotel per seminari, nelle aziende, ecc.). Le misure sono attuate in collaborazione con il committente e con chi affitta i locali.

3. Raccolta dei dati di contatto

- I dati di contatto dei partecipanti devono essere raccolti se per più di 15 minuti la distanza di sicurezza tra di loro non può essere mantenuta e se non si indossano le mascherine.
- I partecipanti saranno informati sui seguenti punti:
 - la riduzione della distanza di sicurezza può portare all'aumento del rischio di infezione;
 - la possibilità di essere contattati da parte dell'autorità cantonale competente che può per ordinare una quarantena in caso di contatto con persone affette da COVID-19

- Vengono raccolti i seguenti dati: Nome, cognome, luogo di residenza e numero di telefono;
- La riservatezza dei dati di contatto durante la loro raccolta e la loro sicurezza, in particolare la loro conservazione, sono garantite.

4. Misure per l'informazione e il management:

- I clienti sono informati sulle misure definite nel piano di protezione (in particolare l'obbligo di indossare la mascherina).
- Si richiama l'attenzione delle persone partecipanti alla formazione sul fatto che:
 - Le persone che presentano anche solo uno dei sintomi riconducibili al COVID-19 (cfr. allegato 2) o che sono state a contatto non protetto con persone infette non possono partecipare alle attività di formazione in presenza.
 - Le persone partecipanti che hanno contratto il Coronavirus, non possono partecipare a corsi di formazione continua per due settimane dopo che la malattia è stata superata.
- All'ingresso, come pure all'interno delle aree ricreative, nei locali pausa, eccetera dovrà essere esposto, in maniera ben visibile, il materiale informativo sul distanziamento sociale e sulle norme igieniche realizzato dalla Confederazione.
- All'inizio del corso, i formatori illustrano le regole di distanza e di igiene in vigore, e qualora fosse il caso, le modalità didattiche adottate.
- I collaboratori vengono regolarmente informati sulle misure adottate in relazione al piano di protezione.
- La direzione garantisce che l'attuazione delle misure definite nel piano di protezione sia regolarmente monitorata.
- Il piano di protezione designa una persona responsabile dell'attuazione delle sue disposizioni e del contatto con le autorità competenti.

Allegato 1: Sintomi COVID-19 secondo UFSP (stato 18.08.2020)

Il nuovo coronavirus può causare sintomi molto differenti.

Quelli più frequenti sono:

- sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie (mal di gola, tosse perlopiù secca, affanno, dolori al petto);
- febbre;
- perdita improvvisa dell'olfatto e/o del gusto.

Possono inoltre comparire i seguenti sintomi:

- mal di testa;
- malessere, debolezza generale;
- dolori muscolari;
- raffreddore;
- sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea, mal di pancia);
- eruzioni cutanee.

I sintomi di malattia possono variare sensibilmente ed essere anche lievi. Possono però presentarsi complicazioni, come una polmonite.

Allegato 2: Persone particolarmente a rischio, secondo l'Ordinanza COVID-19 nella situazione particolare del 19 giugno 2020 (stato 19.10.2020)

- Secondo l'UFSP sono particolarmente a rischio:
- Le persone a partire dai 65 anni
- Donne incinte
- Gli adulti affetti da una o più delle malattie seguenti:
 - ipertensione arteriosa
 - malattie cardiovascolari
 - diabete
 - malattie croniche delle vie respiratorie
 - cancro
 - malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario
 - obesità di grado III (patologica, IMC ≥ 40 kg/m²)

Informazioni dettagliate sulle singole malattie e un foglio informativo con le raccomandazioni per le persone con patologie preesistenti sono disponibili sul sito web dell'UFSP.

Allegato 3: Gruppi di persone che, secondo l'ordinanza COVID-19 nella situazione particolare del 19 giugno (dal 19.10.2020), sono esonerati dall'obbligo di indossare le mascherine

Sono esentati dall'obbligo di portare le mascherine:

- a. i bambini fino al compimento dei 12 anni;
- b. le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali;
- c. gli ospiti di strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo se sono seduti a un tavolo;
- d. le persone che seguono un trattamento medico o cosmetico al viso;
- e. i membri del personale se sono adottate altre misure di protezione idonee, quali l'installazione di barriere adeguate;
- f. le persone che si esibiscono, quali artisti o sportivi, se a causa del tipo di attività non è possibile portare la mascherina.